



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 21/02/2022

OGGETTO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI CON
:
DECORRENZA 1 GENNAIO 2022

L'anno **2022** il giorno **21** del mese di **Febbraio** alle ore 15.00 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
MONTANELLI PIERGIOVANNI	Sindaco	SI
BUTTI MARIA	Vice Sindaco	SI
GERACI ESMERALDA	Consigliere_Ass	SI
BRAMBILLA MARCO	Consigliere_Ass	SI
LIMONTA FRANCO	Consigliere_Ass	SI

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Grazia Padronaggio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, MONTANELLI PIERGIOVANNI.

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Galbiate al 31.12.2021 ha una popolazione residente pari a n. 8.495 abitanti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 18.10.2021 con cui è stata determinata l'indennità di funzione da corrispondere al Sindaco con decorrenza 05/10/2021 e agli amministratori a decorrere dal 08/10/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;

CONSIDERATO che con l'art. 1, commi da 583 a 587, della Legge n. 234/2021, sono stati rideterminati gli importi dell'indennità di funzione predetta;

DATO ATTO in particolare che:

-il comma 583 prevede che a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e' parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

.... omissis

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

.... omissis

-il comma 584 prevede che in sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

-il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM 119/2000.

-il comma 586 stanza le risorse per l'attuazione dei commi 1 e 2 incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

-il comma 587 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati e dispone che i Comuni beneficiari

riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

VISTA la Circolare Interpretativa del Ministero dell'interno del 5 giugno 2000, n. 5/2000 URAEL recante "Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali" che al punto C) chiarisce che "L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 08/10/2021 di nomina dei componenti della Giunta Comunale:

· Sig.ra Maria Butti	Vice sindaco
· Sig.ra Esmeralda Geraci	Assessore
· Sig. Marco Brambilla	Assessore
· Sig. Franco Limonta	Assessore

CONSIDERATO CHE:

- il Sindaco Piergiovanni Montanelli, ha diritto a percepire l'indennità ridotta in quanto lavoratore dipendente;
- gli Assessori Maria Butti (Vice Sindaco) e Marco Brambilla hanno diritto a percepire l'indennità per intero in quanto rispettivamente non occupata e lavoratore autonomo;
- gli Assessori Esmeralda Geraci e Franco Limonta hanno diritto a percepire l'indennità ridotta in quanto lavoratori dipendenti;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare:

- l'art. 81 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del quale gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86;
- che l'art. 82 che definisce la disciplina dello "*status*" degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, il quale al comma 1 prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e al comma 8 rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati;
- l'art. 83 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante "Divieto di cumulo" a norma del quale gli amministratori locali di cui all'articolo 77 comma 2 (e

quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche;

RILEVATO CHE il Comune di Galbiate è compreso nella tipologia di Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti;

VISTO in particolare l'art. 12 del D.M. 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco. L'indennità di funzione del vicesindaco è stabilita, secondo l'art. 4, comma 3 del D. m. n. 119/2000, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, nell'importo percentuale del 50% rispetto a quella attribuita al Sindaco; il comma 8 del citato art. 4 dispone che l'indennità di funzione spettante agli assessori è stabilita nella misura del 45% di quella prevista per il Sindaco;

VISTO altresì l'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 119/2000 che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:

- a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
- b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
- c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

CONSIDERATO che la sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 35/2016 ha affermato la vigenza dei meccanismi incrementali di cui al D.M. 119/2000;

PRESO ATTO del dettato della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 3/2018, nell'adunanza dell'8 febbraio 2018, che afferma *"... Da questi principi parrebbe dunque potersi desumere che l'Ente possa sempre procedere – a sua discrezione – ad una nuova determinazione dell'indennità al fine di attualizzarla e garantire <<parità di trattamento e di effettività dell'accesso alle funzioni pubbliche>> (anche sulla matrice costituzionale su cui si poggia detta indennità), sempre tuttavia restando ovviamente sotto la soglia legale"*;

VISTA l'interpretazione dell'art.82 del D.Lgs. 267/2000 fornita dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota in data 17 febbraio 2004 con cui è stato chiarito che *"l'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione degli amministratori, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e i pensionati compete l'indennità di funzione nella misura intera, sul presupposto che la attuale posizione escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente"*;

CONSIDERATO CHE il Comune di Galbiate non rientra nella categoria dei Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali tali da rendere possibile la maggiorazione dell'indennità di funzione del Sindaco del 5%;

VISTO l'ultimo rendiconto approvato, il Rendiconto di gestione anno 2020 e accertato che :

1) le entrate proprie sono pari ad €. 5.478.350,68 (tit. 1° e 3°) sul totale delle entrate ammontanti ad €. 7.758.321,77, (lo 0,71%), al di sopra della media regionale che prevede lo 0,53% (tab.b) e che pertanto è possibile applicare la maggiorazione del 3% dell'indennità in parola;

2) le spese correnti sono pari a €. 4.956.526,33 e la spesa pro capite ammonta ad € 584,50, spesa corrente per abitante (8.480 abitanti al 31.12.2020), che è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C allegata al Decreto (media della Regione Lombardia per i Comuni fino da 5.000 a 9.999 abitanti pari ad €. 531,78) e che pertanto è possibile applicare la maggiorazione del 2%;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà di applicare integralmente fin dal 2022 gli incrementi previsti dalla Legge n. 234/2021;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori attualmente in carica a decorrere dal 1° gennaio 2022 nella misura risultante nel seguente prospetto e determinata ai sensi dell'art. 1, commi da 583 a 587, della Legge n. 234/2021 e del D.M. 04/04/2000 n. 119:

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	
art. 1 commi da 583 a 587 Legge 234/2021	
SINDACO	
INDENNITA' MENSILE LORDA PRESIDENTE REGIONE	13.800,00
% SINDACI COMUNI 3.000-5.000 ab.	29%
INDENNITA' A REGIME ANNO 2024	4.002,00
INCREMENTO 3% TAB. B-B1	120,06 *
INCREMENTO 2% TAB. C-C1	80,04 *
TOTALE INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2024	4.202,10
INDENNITA' ATTUALE	2.635,48
INCREMENTO COMPLESSIVO	1.366,52
INCREMENTO ANNO 2022 = 0,45%	614,93
INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2022	3.250,41
INCREMENTO 3% TAB. B-B1	97,51
INCREMENTO 2% TAB. C-C1	65,01
TOTALE INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2022	3.412,93
INCREMENTO ANNO 2023 = 0,68%	929,23
INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2023	3.564,71
INCREMENTO 3% TAB. B-B1	106,94 *
INCREMENTO 2% TAB. C-C1	71,29 *
TOTALE INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2023	3.742,95

VICESINDACO	
QUOTA INTERA ANNO 2022	1.625,21
QUOTA INTERA MAGGIORATA ANNO 2022	1.706,47
QUOTA INTERA ANNO 2023	1.782,36
QUOTA INTERA MAGGIORATA ANNO 2023	1.871,47 *
QUOTA INTERA ANNO 2024	2.001,00
QUOTA INTERA MAGGIORATA ANNO 2024	2.101,05 *
ASSESSORI	
QUOTA INTERA ANNO 2022	1.462,69
QUOTA INTERA MAGGIORATA 2022	1.535,82
QUOTA INTERA ANNO 2023	1.604,12
QUOTA INTERA MAGGIORATA 2023	1.684,33 *
QUOTA INTERA ANNO 2024	1.800,90
QUOTA INTERA MAGGIORATA 2024	1.890,95 *
RIDUZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI	
SINDACO	
QUOTA RIDOTTA ANNO 2022	1.625,21
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2022	1.706,47
QUOTA RIDOTTA ANNO 2023	1.782,36
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2023	1.871,47
QUOTA RIDOTTA ANNO 2024	2.001,00
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2024	2.101,05
ASSESSORI	
QUOTA RIDOTTA ANNO 2022	731,34
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2022	767,91
QUOTA RIDOTTA ANNO 2023	802,06
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2023	842,16 *
QUOTA RIDOTTA ANNO 2024	900,45
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2024	945,47 *
* SOGGETTO A VERIFICA ANNUALE	

VISTA la documentazione agli atti da cui si evince la volontà da parte di alcuni assessori aventi diritto al percepimento dell'indennità di funzione in misura intera, a rinunciare a parte della stessa;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 come modificato dal D.L.174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012 n. 213:

- Dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica ;
- Dal Responsabile del Area Economico-Finanziaria/Ragioneria in ordine alla regolarità

CON votazione unanime favorevole espressa ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) **DI DETERMINARE** le indennità da corrispondere agli amministratori a decorrere dal 01.01.2022 come segue:

SINDACO	
INDENNITA' MENSILE LORDA PRESIDENTE REGIONE	13.800,00
% SINDACI COMUNI 3.000-5.000 ab.	29%
INDENNITA' A REGIME ANNO 2024	4.002,00
INCREMENTO 3% TAB. B-B1	120,06 *
INCREMENTO 2% TAB. C-C1	80,04 *
TOTALE INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2024	4.202,10
INDENNITA' ATTUALE	2.635,48
INCREMENTO COMPLESSIVO	1.366,52
INCREMENTO ANNO 2022 = 0,45%	614,93
INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2022	3.250,41
INCREMENTO 3% TAB. B-B1	97,51
INCREMENTO 2% TAB. C-C1	65,01
TOTALE INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2022	3.412,93
INCREMENTO ANNO 2023 = 0,68%	929,23
INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2023	3.564,71
INCREMENTO 3% TAB. B-B1	106,94 *
INCREMENTO 2% TAB. C-C1	71,29 *
TOTALE INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2023	3.742,95
VICESINDACO	
QUOTA INTERA ANNO 2022	1.625,21
QUOTA INTERA MAGGIORATA ANNO 2022	1.706,47
QUOTA INTERA ANNO 2023	1.782,36
QUOTA INTERA MAGGIORATA ANNO 2023	1.871,47 *
QUOTA INTERA ANNO 2024	2.001,00
QUOTA INTERA MAGGIORATA ANNO 2024	2.101,05 *
ASSESSORI	
QUOTA INTERA ANNO 2022	1.462,69
QUOTA INTERA MAGGIORATA 2022	1.535,82
QUOTA INTERA ANNO 2023	1.604,12
QUOTA INTERA MAGGIORATA 2023	1.684,33 *
QUOTA INTERA ANNO 2024	1.800,90
QUOTA INTERA MAGGIORATA 2024	1.890,95 *
RIDUZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI	
SINDACO	
QUOTA RIDOTTA ANNO 2022	1.625,21
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2022	1.706,47
QUOTA RIDOTTA ANNO 2023	1.782,36
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2023	1.871,47
QUOTA RIDOTTA ANNO 2024	2.001,00
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2024	2.101,05
ASSESSORI	
QUOTA RIDOTTA ANNO 2022	731,34
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2022	767,91
QUOTA RIDOTTA ANNO 2023	802,06
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2023	842,16 *
QUOTA RIDOTTA ANNO 2024	900,45
QUOTA RIDOTTA MAGGIORATA 2024	945,47 *

- Soggetto a verifica annuale

2) DI PRENDERE ATTO della volontà da parte di alcuni assessori aventi diritto al percepimento dell'indennità di funzione in misura intera, a rinunciare a parte della stessa, come si evince dalla documentazione agli atti;

3) DI DETERMINARE pertanto le indennità da corrispondere al Sindaco e agli amministratori per l'anno 2022 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	INDENNITA' INTERA	RIDUZIONE LAVORATORI DIPENDENTI	INDENNITA' SPETTANTE	% RINUNCIA	IMPORTO RINUNCIA	INDENNITA' ATTRIBUITA
INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MONTANELLI	3.412,93	1.706,47	1.706,47	-	-	1.706,47
INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO BUTTI	1.706,47	-	1.706,47	45,00%	767,91	938,56
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GERACI	1.535,82	767,91	767,91	-	-	767,91
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE BRAMBILLA	1.535,82	-	1.535,82	45,00%	691,12	844,70
INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE LIMONTA	1.535,82	767,91	767,91	-	-	767,91

4) DI DARE ATTO che la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento sarà coperta dal contributo statale previsto dall'art. 1, comma 586, della legge n. 234/2021;

5) DI DISPORRE la previsione della suddetta spesa in sede di stesura del bilancio di previsione 2022-2024;

6) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria/Ragioneria gli atti conseguenti all'adozione del presente deliberato compresa la verifica annuale del permanere dei requisiti previsti per l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2020;

7) DI COMUNICARE in elenco l'oggetto della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sezione "Provvedimenti" in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

9) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio istituzionale per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge;

CON separata e successiva votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge onde poter dar corso al contenuto del presente atto.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Sig.ra Raffaella Panariti, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria/Ragioneria;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 49**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economico-Finanziario/Ragioneria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economico-Finanziario/Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2022

Il Responsabile di Settore

Raffaella Panariti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Raffaella Panariti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
MONTANELLI PIERGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PADRONAGGIO MARIA GRAZIA in data 22/02/2022
PIERGIOVANNI MONTANELLI in data 22/02/2022



COMUNE DI GALBIATE
P.za Martiri della Liberazione, 5 – 23851 – PROVINCIA di LECCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 22/02/2022 al 09/03/2022;

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Galbiate, 22 febbraio 2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Grazia Padronaggio

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PADRONAGGIO MARIA GRAZIA in data 22/02/2022